

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
93/C 266/01	ECU.....	1
	II Atti preparatori	
	Commissione	
93/C 266/02	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio concernente la conservazione, la caratterizzazione e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura.....	2
93/C 266/03	Proposta di decisione del Consiglio sull'applicazione da parte degli Stati membri di misure in materia di radiofrequenze	11
93/C 266/04	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modificazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi	12
	III Informazioni	
	Commissione	
93/C 266/05	Programma Impact — Programma Impact per l'istituzione del mercato interno dei servizi di informazione — Invito a presentare una dichiarazione di interesse	14

(segue)

Numero d'informazione

Sommario (*segue*)

Pagina

93/C 266/06

Bando di gara per un contratto da concludere per la realizzazione dei lavori di codificazione della legislazione comunitaria nel settore del mercato interno — Rettifica..... 16

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

(93/C 266/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

	30. 9. 1993	settembre (2)		30. 9. 1993	settembre (2)
Franco belga e lussemburghese	41,2142	41,0548	Dollaro USA	1,17604	1,17506
Corona danese	7,70951	7,83300	Dollaro canadese	1,56766	1,55682
Marco tedesco	1,90894	1,91165	Yen giapponese	123,837	124,263
Dracma greca	275,463	273,811	Franco svizzero	1,66938	1,67214
Peseta spagnola	154,237	154,071	Corona norvegese	8,33928	8,34283
Franco francese	6,65990	6,68994	Corona svedese	9,47533	9,44354
Sterlina irlandese	0,816295	0,821195	Marco finlandese	6,81513	6,81658
Lira italiana	1860,65	1848,48	Scellino austriaco	13,4315	13,4521
Fiorino olandese	2,14392	2,14690	Corona islandese	81,4523	81,7682
Scudo portoghese	196,657	196,052	Dollaro australiano	1,82898	1,80871
Sterlina inglese	0,780124	0,773298	Dollaro neozelandese	2,13631	2,13769

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).
 Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

(2) La media mensile dei tassi dell'ecu sarà pubblicata ogni fine mese.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio concernente la conservazione, la caratterizzazione e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura

(93/C 266/02)

COM(93) 337 def.

(Presentata dalla Commissione il 7 settembre 1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che occorre preservare le risorse genetiche comunitarie in agricoltura, risorse che costituiscono un patrimonio insostituibile di biodiversità, e che quindi occorre prendere tutte le misure necessarie per conservarle, caratterizzarle e utilizzarle in modo da contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica agraria comune e alla salvaguardia della biodiversità, nonché gestire tutte le possibili soluzioni future che si rivelassero necessarie;

considerando che il termine «settore agricolo» deve essere inteso in senso lato e che pertanto per risorse genetiche in agricoltura si intendono anche quelle silvicole e forestali;

considerando che tra le risorse genetiche in agricoltura rientrano le risorse genetiche vegetali e quelle animali; che per risorse genetiche vegetali occorre intendere, in particolare, quelle riguardanti i settori delle piante agricole, ivi incluse quelle foraggere, dell'orticoltura e della floricoltura, ivi incluse quelle ornamentali, della frutticoltura, della silvicoltura e delle foreste, i funghi, i microrganismi vegetali e la flora selvatica che risulta o potrebbe risultare utile per l'agricoltura; che per risorse genetiche animali occorre intendere, in particolare, quelle riguardanti gli animali di allevamento, i microrganismi nonché la fauna selvatica che risulta o potrebbe risultare utile per l'agricoltura;

considerando che un coordinamento efficace della conservazione, della caratterizzazione e dell'utilizzazione

delle risorse genetiche in agricoltura deve prefiggersi di organizzare, nel migliore interesse generale, le attività intraprese negli Stati membri, utilizzare in modo efficace i risultati di tali attività, orientarle secondo le necessità della politica agraria comune e mettere in comune i mezzi necessari per l'attuazione di azioni adeguate ai bisogni della Comunità europea, tenendo conto, se del caso, delle azioni intraprese nello stesso settore da organismi internazionali riconosciuti;

considerando che a tal fine occorre prevedere uno scambio costante di informazioni e, in particolare, una consultazione reciproca sui programmi nazionali in corso e previsti riguardanti la conservazione, la caratterizzazione e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;

considerando che il coordinamento a livello comunitario di azioni già avviate a livello nazionale nel settore della conservazione, della caratterizzazione e dell'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura deve consentire di potenziare l'efficacia dei lavori in corso;

considerando che tali lavori risultano attualmente insufficienti data la loro stessa natura o per il fatto che gli Stati membri non dispongono di mezzi tali da poter rafforzare le loro attività in materia di conservazione, di caratterizzazione e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura; che in tali casi, in base al principio della sussidiarietà, la Comunità europea deve poter sostenere e completare le azioni intraprese dagli Stati membri, contribuendo in questo modo all'osservanza degli obblighi che le incombono in ordine alla protezione dell'ambiente e al mantenimento del paesaggio rurale, nonché all'elaborazione e all'attuazione di programmi per la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità; che il problema della conservazione delle risorse genetiche in agricoltura ha una portata transnazionale e coinvolge tutti gli Stati membri, anche se finora non è stato intrapreso alcun programma di azione specifico a livello comunitario; che la soluzione più efficace è quella di valorizzare, attraverso il loro coordinamento, le azioni in essere e di sostenere nuove azioni altamente prioritarie; che l'inefficienza comporterebbe, da un lato, l'inefficienza e, dall'altro, la perdita di risorse genetiche;

considerando che le attività intraprese nel settore della conservazione, della caratterizzazione e dell'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura offrono la possibilità di potenziare la diversificazione in agricoltura, contribuire al mantenimento della biodiversità, migliorare la qualità dei prodotti agricoli e ridurre gli impieghi e i costi della produzione agricola contribuendo in particolare all'estensivizzazione della produzione in agricoltura;

considerando che, poiché il coordinamento nel settore della conservazione, della caratterizzazione e dell'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura è strettamente connesso con la politica agraria comune, è necessario garantire l'applicazione più rapida possibile delle attività intraprese in tale settore;

considerando che, per le necessità del coordinamento e in considerazione dell'estensione geografica del patrimonio genetico in agricoltura della Comunità europea nonché data la necessità di azioni da avviare in tale settore, è auspicabile una stretta e costante cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri in materia di conservazione, di caratterizzazione e di utilizzazione delle risorse genetiche;

considerando che il coordinamento delle attività nazionali richiede una conoscenza estesa ed approfondita della situazione della conservazione, della caratterizzazione e dell'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura in ciascuno Stato membro; che occorre procedere all'inventario di queste conoscenze e fissare le modalità di accesso degli utilizzatori ai dati così raccolti;

considerando che le attività intraprese a livello comunitario devono essere orientate, in particolare, verso il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli e verso nuove utilizzazioni di prodotti agricoli tradizionali o nuovi per conferire loro un valore aggiunto più elevato;

considerando che un programma comunitario di azioni in materia di conservazione, di caratterizzazione e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura deve contribuire alla preservazione del patrimonio di biodiversità della Comunità, alla competitività dell'agricoltura e ad una migliore gestione delle risorse agricole;

considerando che un tale programma comunitario di azioni a lungo termine può permettere di trovare nuove forme di produzione a vantaggio dell'agricoltura, dell'ambiente e del paesaggio;

considerando che occorre vegliare affinché i risultati delle attività nel settore della conservazione, della caratterizzazione e dell'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura cui partecipa la Comunità siano messi a disposizione di quest'ultima;

considerando che, nell'ambito della politica generale elaborata dalla Comunità nel settore della conservazione,

della caratterizzazione e dell'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura con l'ausilio dei competenti organi consultivi, l'istituzione di un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione costituisce il mezzo più adeguato per rafforzare la cooperazione poiché tale comitato potrà assistere utilmente la Commissione nell'esecuzione dei compiti affidatigli in materia di coordinamento della conservazione, della caratterizzazione e dell'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;

considerando che per consentire lo sfruttamento dei risultati ottenuti è opportuno promuoverne la diffusione e la divulgazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi della politica agraria comune, il coordinamento e la promozione a livello comunitario delle attività intraprese negli Stati membri in materia di conservazione, di caratterizzazione e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura sono garantiti alle condizioni previste dal presente regolamento.

2. Ai sensi del presente regolamento, le risorse genetiche in agricoltura comprendono le risorse genetiche vegetali e le risorse genetiche animali. Per risorse genetiche vegetali si intendono, in particolare, quelle riguardanti i settori delle piante agricole, ivi incluse le piante foraggere, dell'orticoltura e della floricoltura, ivi incluse le piante ornamentali, della frutticoltura, della silvicoltura e delle foreste, i funghi, i microrganismi vegetali nonché la flora selvatica che risulta o potrebbe risultare utile per l'agricoltura. Per risorse genetiche animali si intendono quelle riguardanti gli animali di allevamento, i microrganismi e la fauna selvatica che risulta o potrebbe risultare utile per l'agricoltura.

3. Il coordinamento e la promozione di cui al paragrafo 1 sono attuati in coerenza con la politica generale adottata dalla Comunità nel settore delle risorse genetiche in agricoltura.

TITOLO I

Informazione e consultazione

Articolo 2

Un sistema di informazione e di consultazione tra gli Stati membri e la Commissione è istituito alle condizioni previste agli articoli 3 e 4.

Articolo 3

1. Gli Stati membri trasmettono periodicamente alla Commissione le informazioni tecniche, economiche e finanziarie sulle azioni di conservazione, di caratterizzazione e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura intraprese o previste sotto la loro autorità.

Essi si adoperano a fornire periodicamente alla Commissione le stesse informazioni concernenti le azioni di conservazione, di caratterizzazione e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura intraprese e previste da organismi da essi indipendenti.

2. La Commissione tiene un inventario permanente delle azioni di cui al paragrafo 1.

3. Previa consultazione del comitato di cui all'articolo 13, la Commissione fissa le modalità secondo cui le informazioni raccolte, in particolare i dati contenuti nell'inventario di cui al paragrafo 2, sono messe a disposizione degli interessati.

Articolo 4

1. La Commissione esamina costantemente gli orientamenti e le tendenze in materia di conservazione, di caratterizzazione e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura negli Stati membri. A tal fine, essa predispone una consultazione con gli Stati membri in seno al comitato di cui all'articolo 13.

2. La Commissione organizza scambi di informazioni, in particolare mediante seminari, scambi di esperti, missioni di studi e perizie scientifiche e tecniche.

TITOLO II

Azioni specifiche

Articolo 5

1. Fatte salve le eventuali raccomandazioni che la Commissione rivolge agli Stati membri, la Commissione è incaricata di:

- a) coordinare a livello comunitario talune azioni nazionali in materia di conservazione, di caratterizzazione e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura al fine di consentire un'organizzazione razionale dei mezzi creati in seno alla Comunità europea, un'utilizzazione efficace dei risultati e un'orientamento coerente con gli obiettivi della politica agraria comune;
- b) elaborare ed attuare programmi d'azione in materia di conservazione, di caratterizzazione e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura a livello della Comunità europea, al fine di sostenere o integrare le azioni intraprese dagli Stati membri.

2. Le modalità d'applicazione del paragrafo 1 sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 14.

Articolo 6

1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, la Commissione prende tutte le misure affinché i risultati che possono far progredire la realizzazione delle azioni intraprese nel quadro dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, siano messi a disposizione della Comunità mediante i mezzi più adeguati.

2. La Commissione predispone i mezzi opportuni per promuovere la diffusione e la valorizzazione dei risultati che possono far progredire la realizzazione degli obiettivi della politica agraria comune, delle azioni intraprese nei settori della conservazione, della caratterizzazione e dell'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e, in particolare, in coerenza con gli obiettivi della politica agraria comune.

TITOLO III

Programma di azioni in materia di risorse genetiche in agricoltura

Articolo 7

Il programma comunitario di azioni in materia di conservazione, di caratterizzazione e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura quale definito all'allegato I, in appresso denominato «programma», è adottato per un periodo di 5 anni.

Articolo 8

Le modalità di realizzazione del programma e il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità sono definiti all'allegato I.

Articolo 9

La Commissione attuerà il programma dopo aver consultato il comitato di cui all'articolo 13. La consultazione riguarderà:

- la definizione e l'aggiornamento del programma di lavoro,
- il contenuto degli inviti pubblici a presentare proposte d'azione,
- la valutazione delle azioni concertate e dei progetti previsti all'allegato I.

Articolo 10

1. Nel programma di lavoro di cui all'articolo 9, saranno definiti gli obiettivi particolareggiati, il tipo di azioni da intraprendere e le corrispondenti disposizioni finanziarie da adottare. La Commissione pubblica gli inviti a presentare proposte d'azione sulla base del programma di lavoro.

2. I contratti conclusi dalla Commissione per la realizzazione delle varie azioni, fissano le modalità di diffusione, di protezione e di valorizzazione dei risultati delle azioni intraprese nel quadro del programma istituito dal presente regolamento.

Articolo 11

1. Nel corso del terzo anno di svolgimento del programma, la Commissione procede ad un riesame del medesimo e ad un'analisi della situazione e, in particolare, degli aspetti finanziari. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati di tale riesame.

2. Al termine del programma la Commissione procede, tramite un gruppo di esperti indipendenti, ad una valutazione dei risultati. La relazione di detto gruppo al riguardo unitamente alle osservazioni della Commissione saranno presentate al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

Articolo 12

- 1.
2. La ripartizione indicativa dell'importo è riportata nell'allegato II.

TITOLO IV

Disposizioni generali

Articolo 13

1. È istituito un comitato per la conservazione, la caratterizzazione e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno, conformemente alle norme fissate nel 1965 per i comitati di gestione istituiti per le organizzazioni comuni di mercato.

Articolo 14

1. Nei casi in cui è fatto ricorso alla procedura definita al presente articolo, il comitato è investito della questione dal proprio presidente, per iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.
3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza delle questioni in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione.
4. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono

conformi al parere del comitato, la Commissione ne dà immediata comunicazione al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere dalla data di tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di un mese.

Articolo 15

Il comitato può esaminare qualsiasi altra questione sottopostagli dal suo presidente, per iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 16

La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle azioni in materia di conservazione, di caratterizzazione e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura, di cui all'articolo 5.

Tale relazione contiene in particolare:

- informazioni sullo stato della conservazione, della caratterizzazione e dell'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura negli Stati membri;
- una descrizione dell'evoluzione della conservazione, della caratterizzazione e dell'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura nella Comunità;
- una descrizione della situazione delle azioni intraprese nel quadro del presente regolamento;
- uno studio sull'auspicabile evoluzione futura della conservazione, della caratterizzazione e dell'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura negli Stati membri nonché del coordinamento delle azioni in tale settore a livello comunitario, tenuto conto degli obiettivi della politica agraria comune. Lo studio includerà, se del caso, riferimenti al lavoro intrapreso in questo settore da organismi internazionali riconosciuti.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA D'AZIONE

I. OBIETTIVI

Gli obiettivi del programma consistono nel contribuire a garantire e a migliorare la conservazione, la caratterizzazione, la documentazione, la valutazione e l'utilizzazione delle risorse genetiche vegetali e animali potenzialmente preziose nella Comunità europea.

Per conseguire gli obiettivi occorre coordinare le azioni già in corso negli Stati membri nonché integrarle e ampliarle. Per tutte queste azioni sarà applicato il principio della sussidiarietà.

Se possibile, le azioni intraprese in questo programma saranno perseguite in collegamento con le azioni intraprese da organismi internazionali riconosciuti.

II. DISPOSIZIONI GENERALI

1. La Commissione attua il programma di azioni previsto all'articolo 7 del presente regolamento.
2. Le modalità di attuazione del programma di cui all'articolo 8 del presente regolamento consistono nella costituzione di un inventario permanente delle risorse genetiche in agricoltura nella Comunità europea, nell'attuazione di azioni concertate e di progetti a compartecipazione finanziaria riguardanti la conservazione, la caratterizzazione e l'utilizzazione di dette risorse genetiche nonché nell'introduzione di opportune misure di accompagnamento.

— *Inventario permanente*

L'inventario permanente consiste soprattutto nella definizione nonché nella pubblicazione e nell'aggiornamento periodici dello stato e della natura delle risorse genetiche in agricoltura conservate nella Comunità europea come pure nell'elencazione delle attività in corso di conservazione, di caratterizzazione e di utilizzazione di tali risorse genetiche. Le spese relative alla costituzione dell'inventario e alla sua pubblicazione periodica saranno coperte con gli stanziamenti globali destinati all'esecuzione del programma.

— *Azioni concertate*

Le azioni concertate consistono in attività intraprese dalla Comunità volte a coordinare azioni di conservazione, di caratterizzazione e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura svolte dagli Stati membri. Esse possono formare oggetto di una partecipazione finanziaria della Comunità sino a concorrenza del 100 % delle spese di concertazione.

— *Progetti a compartecipazione finanziaria in materia di conservazione, di caratterizzazione e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura*

I progetti di conservazione, di caratterizzazione e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura formano oggetto di contratti a compartecipazione finanziaria. Il contributo finanziario della Comunità, che comunque non può essere superiore al 50 % del costo totale dei progetti, viene concesso per l'attuazione dei medesimi.

I partecipanti all'esecuzione di questo tipo di progetti devono, di norma, essere stabiliti nella Comunità europea. Verrà riservata una certa priorità ai progetti per la cui esecuzione è prevista la partecipazione di almeno due partner tra loro indipendenti e stabiliti in Stati membri differenti. Detti contratti vengono conclusi, di norma, a seguito di una procedura di selezione dei progetti basata su inviti a presentare proposte di progetto pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. In caso di urgenza, può essere applicata la procedura a licitazione privata.

— *Misure d'accompagnamento*

Le misure di accompagnamento consistono:

- nell'organizzazione di seminari, conferenze tecniche o gruppi di lavoro,
- in attività di coordinamento interno mediante gruppi tecnici specializzati,
- in attività di formazione e di mobilità del personale specializzato,
- in attività di promozione dello sfruttamento dei risultati.

Le misure di accompagnamento possono formare oggetto di una partecipazione finanziaria della Comunità sino a concorrenza del 100 % del loro costo totale.

3. All'attuazione delle azioni previste dal presente programma può partecipare qualsiasi soggetto di diritto (persona fisica o giuridica) di uno Stato membro e stabilito nella Comunità europea. La partecipazione di soggetti di paesi terzi nonché il contributo finanziario comunitario relativo a tale partecipazione devono formare oggetto di un esame specifico.
4. Le spese inerenti alla diffusione dei risultati e delle conoscenze acquisite nel quadro della realizzazione delle azioni e dei progetti sono coperte con gli stanziamenti destinati al programma.
5. Ogni proposta d'azione dovrà contenere una dichiarazione relativa all'impatto ambientale. In tale dichiarazione dovrà inoltre figurare l'impegno di rispettare le pertinenti norme di sicurezza.

III. MODALITÀ TECNICHE

1. Campo d'applicazione

a) *Priorità del programma*

La priorità verrà riservata alle specie che presentano un'importanza economica significativa — o che probabilmente potrebbero presentarla in futuro — in agricoltura nella Comunità europea. Verranno presi in particolare considerazione i progetti riguardanti l'utilizzazione di risorse genetiche per:

- la diversificazione della produzione in agricoltura,
- il miglioramento della qualità dei prodotti,
- una migliore tutela dell'ambiente naturale.

Per quanto riguarda le varie specie, verrà preso in considerazione in via prioritaria il materiale nativo dell'Europa continentale e delle sue isole — o ad essa adattatosi — in immediato pericolo di estinzione e che non presenta specie prossime della stessa famiglia già protette.

b) *Attività pertinenti*

Il programma riguarda la conservazione, la caratterizzazione, la valutazione e l'utilizzazione di risorse genetiche vegetali e animali presenti nel territorio della Comunità europea e in pericolo di scomparsa qualora non vengano prese misure specifiche nei loro riguardi.

Gli organismi oggetto delle attività sono piante (Angiosperme e Gimnosperme), animali (vertebrati e taluni invertebrati) e microrganismi.

Tutti i tipi di materiale possono formare oggetto di attività, ivi inclusi cultivar e razze domestiche, varietà locali, materiale per selezionatori, collezioni di materiale genetico e specie selvatiche.

Il programma riguarda materiale sia in fase di crescita sia in fase di quiescenza (semi, embrioni, seme e polline) nonché collezioni ex-situ e in-situ.

- Con il termine «documentazione» ci si riferisce alla raccolta e alla registrazione di tutti i tipi di dati;
- con il termine «passaporto» si intendono i dati registrati nel luogo di raccolta;
- con il termine «caratterizzazione» ci si riferisce agli elementi fondamentali di descrizione tassonomica successivamente registrati;
- con il termine «valutazione» ci si riferisce alla valutazione di altri caratteri quali, ad esempio, resistenza alle malattie o allo stress.

c) *Attività non contemplate*

Nel quadro del presente programma non sono contemplate specificamente ai fini di una partecipazione finanziaria della Comunità le seguenti attività: studi teorici, studi volti a verificare ipotesi, studi volti a migliorare strumenti o tecniche, lavori che comportano l'applicazione di tecniche non collaudate o di sistemi «modello» nonché tutte le altre attività di ricerca. Tali azioni possono essere prese in considerazione nell'ambito del programma comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico.

I lavori in corso di realizzazione negli Stati membri sono ammissibili solo per l'attuazione di «azioni concertate».

Non sono contemplate le attività riguardanti gli animali inferiori, le piante inferiori e i microrganismi, ad eccezione di quelli coltivati o allevati su terreno o in acqua dolce. Sarà fatta eccezione per il caso specifico di determinati rapporti genetici tra parassita o saprofita e ospite nonché nei casi in cui debbano essere conservati entrambi gli organismi.

La raccolta e l'acquisizione di materiale sono limitate all'Europa continentale e insulare.

2. Azioni

Verranno promossi i seguenti tipi di azione.

a) *Inventario*

Verrà costituito e pubblicato, con aggiornamenti periodici, un inventario permanente delle collezioni di materiale genetico conservato nella Comunità europea.

L'inventario costituirà una guida per le collezioni di plasma germinale conservato e per attività connesse nella Comunità europea. L'obiettivo consiste nel creare uno strumento di ausilio per le altre attività del programma e, in particolare, nell'incoraggiare la conoscenza e l'utilizzazione più vaste possibili di materiale conservato e protetto. Nell'inventario saranno indicati i dati completi particolareggiati di ogni base di dati e di ogni collezione sovvenzionata dal programma nonché altre opportune informazioni.

b) *Conservazione e documentazione*

L'obiettivo consiste nel potenziare le attività comunitarie di conservazione di plasma germinale vegetale, ivi inclusi alberi forestali e plasma germinale animale, e di documentazione in materia coordinando i lavori già in corso e sopprimendo gli inutili doppi di attività.

I lavori verranno effettuati secondo una successione di fasi logiche. I lavori riguardanti una determinata fase non saranno sovvenzionati dalla Comunità europea se non risulterà che le fasi precedenti sono state concluse nell'ambito del presente programma o precedentemente.

Infine, qualora ne risulti la necessità, potranno essere sovvenzionate nuove azioni (fase 6).

Ai fini dell'armonizzazione, in tutte le azioni sovvenzionate dal programma verrà utilizzato un unico linguaggio per le basi di dati.

Relativamente a ciascuna fase di attuazione del programma, le informazioni acquisite saranno pubblicate e il materiale raccolto sarà reso disponibile per la diffusione.

Per ciascuna specie, le fasi sono le seguenti.

— Fase 1: Definizione del programma di lavoro

Definizione di un elenco minimo di elementi descrittivi fondamentali, progettazione e prova di una base di dati comune e di un modello uniforme per lo scambio di dati. La base di dati comune dovrà essere progettata in modo da soddisfare le necessità degli utilizzatori e a tal fine dovrà essere utilizzato il linguaggio standard. Gli elementi descrittivi scelti devono essere altamente trasmissibili, essere espressi in tutti gli ambienti e convenientemente valutabili.

— Fase 2: Caratterizzazione delle collezioni

Creazione della base di dati. Composizione dei dati dei passaporti, riproduzione o rigenerazione del materiale e caratterizzazione degli elementi descrittivi fondamentali.

Le spese ammissibili per ciascun partner di un progetto possono comprendere quelle relative al software della base di dati, ad un computer compatibile, all'inserimento dei dati o al loro trasferimento da una base già esistente, alle comunicazioni con gli altri partner. Le spese riguardanti la rigenerazione o la riproduzione del materiale oppure la conservazione delle collezioni in-situ nonché quelle relative al coordinamento del progetto sono anch'esse ammissibili.

— Fase 3: Valutazione (caratterizzazione secondaria)

Se del caso, inserimento di altri dati ottenuti da altre prove di «screening» (confronta «valutazione e utilizzazione»).

— Fase 4: Classificazione delle raccolte

Utilizzando la base di dati comune, identificazione dei doppioni e delle lacune delle collezioni già esistenti. Se del caso, designazione di una parte della totalità come «nucleo centrale» o «popolazione minima».

— Fase 5: Razionalizzazione delle collezioni

Razionalizzazione ed armonizzazione delle collezioni in caso di duplicati. Una certa sovrapposizione delle collezioni è necessaria a titolo di salvaguardia contro eventuali perdite accidentali. Il criterio di minima è che i duplicati di materiale del «nucleo centrale» vengano conservati in condizioni di quiescenza almeno in due siti determinati. La collezione completa può essere distribuita su diversi siti determinati.

— Fase 6: Acquisizione (raccolta) di plasma germinale

Le operazioni di raccolta possono essere effettuate:

- i) ove le collezioni presentano lacune, il che evidentemente ne limita l'utilità, oppure
- ii) in caso di materiale non ancora raccolto, materiale riconosciuto come unico e che se non venisse raccolto andrebbe perso.

La raccolta e l'acquisizione di materiale sono limitate all'Europa (territorio continentale e isole). Nelle operazioni di raccolta verranno seguite le buone prassi in materia; il materiale raccolto sarà registrato documentalmente ed inserito nella base di dati (fasi da 1 a 5). Per gli animali, la «collezione» potrà comprendere la raccolta e la conservazione di sperma, uova e embrioni di razze uniche e in pericolo.

Particolare attenzione verrà riservata alla pubblicazione di informazioni e alla diffusione di materiale ottenuti dalle succitate attività. Le spese ammissibili comprendono quelle inerenti alle azioni necessarie per l'ammissione ufficiale di materiale in collezioni di plasma germinale quale le specie di piante ai sensi della direttiva del Consiglio relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽¹⁾ e della direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ⁽²⁾.

c) *Valutazione e utilizzazione*

L'obiettivo consiste nel migliorare la valutazione e l'utilizzazione del materiale conservato nelle collezioni comunitarie di plasma germinale, sia in-situ che ex-situ.

Sono ammissibili le seguenti azioni:

- azioni volte direttamente all'utilizzazione di materiale conservato in agricoltura, ad esempio, la riproduzione di possibili materiali e loro prova in condizioni di campo;
- l'acquisizione di informazioni in materia presso utilizzatori che hanno ricevuto in passato plasma germinale dalla banca di geni nonché la raccolta di dati dalla letteratura specifica;
- la valutazione di routine della qualità e delle caratteristiche di materiale conservato in condizioni pratiche;
- lo «screening» di routine di materiale conservato per fonti di geni utili e di interesse che determinano, ad esempio, la qualità del prodotto, la resistenza a malattie, a parassiti e a condizioni di stress, la capacità di combinazione in generale, la sterilità maschile;
- la registrazione di altre caratteristiche di interesse non economico, ma utili dal punto di vista operativo, ad esempio per una identificazione più rapida o più precisa dei genotipi.

⁽¹⁾ Direttiva 70/457/CEE del Consiglio del 29 settembre 1970 (GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 70/458/CEE del Consiglio del 29 settembre 1970 (GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7).

3. Partecipazione

I modi di partecipazione saranno due e i relativi criteri sono i seguenti:

a) *Partecipante designato*

Un partecipante designato è quello responsabile di una collezione la quale:

- sia accessibile a tutti gli utilizzatori in buona fede,
- sia conforme alle norme di buona prassi,
- sia in uso attivo,
- sia riconosciuta come valida ai fini di studi a livello di dottorato di ricerca (Ph. D.); la collezione di geni deve essere disponibile a studenti di corsi post-laurea (3 anni).

b) *Partecipante complementare*

Un partecipante complementare è quello che detiene materiale complementare di quello della stessa specie in una designata banca di geni.

I partecipanti complementari parteciperanno ai lavori in qualità di subappaltatori in collaborazione con un partecipante designato.

Si tratta di un programma pluridisciplinare: viene particolarmente incoraggiata la partecipazione in tutti i campi da esso contemplati, soprattutto quelli riguardanti l'utilizzazione di materiale conservato.

ALLEGATO II

RISORSE GENETICHE IN AGRICOLTURA RIPARTIZIONE FINANZIARIA INDICATIVA

Settori	%
I. Inventario permanente	10
II. Conservazione, caratterizzazione, utilizzazione	88
1. Risorse genetiche vegetali	66
2. Risorse genetiche animali	22
III. Valutazione del programma	2 ⁽¹⁾
Totale	100 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Per la valutazione e la diffusione dei risultati del programma è previsto un importo corrispondente al 2 % circa dell'importo totale.

⁽²⁾ Incluse le spese di amministrazione del programma che ammontano a circa il 2,5 % dell'importo totale nonché le spese per il personale specializzato (due agenti A, due agenti B e due agenti C) che ammontano a circa il 10 % dell'importo totale.

Proposta di decisione del Consiglio sull'applicazione da parte degli Stati membri di misure in materia di radiofrequenze

(93/C 266/03)

COM(93) 382 def.

(Presentata dalla Commissione il 10 settembre 1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando la risoluzione del Consiglio del 28 giugno 1990 sul rafforzamento della cooperazione a livello europeo in materia di radiofrequenze, in particolare per quanto concerne i servizi a dimensione paneuropea ⁽¹⁾;

considerando la risoluzione del Consiglio del 19 novembre 1992 riguardante l'applicazione nella Comunità delle decisioni del Comitato europeo per le radiocomunicazioni ⁽²⁾;

considerando che la Commissione ha sottoposto al Consiglio una comunicazione relativa al nuovo approccio che devono seguire la Comunità e i suoi Stati membri nel settore delle radiofrequenze;

considerando che detta comunicazione si basa sul concetto che in questo settore l'interesse comunitario non esige l'adozione di una specifica legislazione comunitaria purché l'azione delle organizzazioni internazionali competenti corrisponda alle necessità della Comunità e dei suoi Stati membri;

considerando che è necessario che la Comunità possa partecipare alle attività di tutte le organizzazioni e conferenze internazionali che operano nel settore delle radiocomunicazioni e che, pertanto, gli Stati membri sono chiamati a sostenere la richiesta della Comunità di disporre di uno statuto appropriato in seno a tali organizzazioni e conferenze;

considerando tuttavia che la Commissione in particolare ha stabilito i necessari rapporti di lavoro con il Comitato europeo per le radiocomunicazioni e l'Ufficio europeo delle radiocomunicazioni e che la Comunità dispone di uno statuto di consigliere in seno al Comitato; che, purché gli Stati membri svolgano un'azione comune in questo ambito, la Comunità può decidere l'applicazione da parte degli Stati membri, in modo coordinato e coerente, delle misure ivi adottate;

considerando che il Comitato europeo per le radiocomunicazioni deve assicurare che i pareri di fornitori di ser-

vizi, industria, utenti ed organismi di normalizzazione sulla ricerca delle frequenze più adeguate per future applicazioni siano pienamente presi in considerazione;

considerando che gli organismi europei di normalizzazione possono aver bisogno che l'ERC specifichi i requisiti relativi all'uso efficiente dello spettro delle frequenze radio come definito all'articolo 4, lettera e) della direttiva 91/263/CEE ⁽³⁾;

considerando che, per garantire che un'azione comune sia condotta dagli Stati membri in questo ambito, il Consiglio fisserà ogni anno, su proposta della Commissione, alcune linee direttrici per i settori prioritari corrispondenti alle esigenze della Comunità e degli Stati membri;

considerando che, nel quadro della cooperazione tra la Commissione, da un lato, e il Comitato europeo per le radiocomunicazioni e l'Ufficio europeo delle radiocomunicazioni, all'altro, la Commissione affiderà compiti specifici all'Ufficio europeo delle radiocomunicazioni affinché esegua il lavoro tecnico necessario all'identificazione delle bande di frequenza appropriate in questi settori;

considerando che, se le misure stabilite dal Comitato europeo per le radiocomunicazioni e dall'Ufficio europeo delle radiocomunicazioni sono conformi agli interessi della Comunità, non è necessaria una legislazione comunitaria che riprenda le disposizioni analoghe purché sia garantito che gli Stati membri mettano in vigore in modo uniforme le misure così stabilite entro termini prefissati;

considerando che è opportuno riesaminare il funzionamento della procedura stabilita dalla presente decisione, nonché i risultati ottenuti, sia sul piano dei rapporti con le organizzazioni in questione sia nell'applicazione da parte degli Stati membri, dopo un periodo sperimentale,

DECIDE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a prendere le iniziative appropriate per ottenere, nelle organizzazioni e nelle conferenze internazionali operanti nel settore delle radiocomunicazioni, una partecipazione della Comunità corrispondente alle sue competenze e responsabilità. Gli Stati membri sostengono tali iniziative.

Articolo 2

1. Il Consiglio stabilisce a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, nell'ambito di un programma di lavoro annuale, le linee direttrici relative alle

⁽¹⁾ 90/C 166/02; (GU n. C 166 del 7. 7. 1990, pag. 4).

⁽²⁾ 91/C 318/01; (GU n. C 318 del 4. 12. 1992, pag. 1).

⁽³⁾ GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1.

posizioni che devono prendere gli Stati membri nei confronti del Comitato europeo per le radiocomunicazioni e dell'Ufficio europeo delle radiocomunicazioni, nel campo della ripartizione delle radiofrequenze.

2. Nel quadro del programma di lavoro annuale la Commissione può invitare il Comitato europeo per le radiocomunicazioni e l'Ufficio europeo delle radiocomunicazioni ad avviare alcuni compiti tecnici in tempi determinati. Questi compiti tecnici corrispondono all'identificazione ed allocazione di appropriate bande di frequenza come richiesto dalla Comunità per lo sviluppo di servizi paneuropei e per la libera circolazione degli apparati terminali di telecomunicazioni.

3. Se le misure adottate in seno a tali organizzazioni corrispondono alle linee direttrici stabilite secondo la procedura di cui al paragrafo 1, gli adattamenti necessari che devono apportare gli Stati membri alla propria legislazione sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2. È previsto un periodo determinato per l'attuazione di dette misure sul territorio degli Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, fin dal termine delle procedure di attuazione, le misure adottate a livello nazionale. La Commissione procede

alla pubblicazione di dette misure nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* facendo riferimento alla presente decisione.

Articolo 3

1. La Commissione è assistita da un comitato comunitario per le telecomunicazioni (CCT) composto di rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto di misure da prendere. Il comitato rende il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione, procedendo eventualmente ad un voto.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ogni Stato membro ha diritto a chiedere che la propria posizione figuri in detto verbale.

La Commissione tiene in grande considerazione il parere reso dal comitato. Essa informa il comitato delle conclusioni derivanti dall'esame di tale parere.

Articolo 4

La Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 1994, un rapporto sull'applicazione della presente decisione.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modificazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

(93/C 266/04)

COM(93) 389 def.

(Presentata dalla Commissione il 10 settembre 1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, nel quadro del GATT, la Comunità ha concluso con gli Stati Uniti d'America un accordo su taluni semi oleosi; che tale accordo è stato concluso nella forma di un Memorandum d'intesa sui semi oleaginosi approvato con decisione 93/355/CEE⁽¹⁾; che occorre modificare il regolamento (CEE) n. 1765/92⁽²⁾, modifi-

cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1552/93⁽³⁾, per conformarlo al Memorandum d'intesa;

considerando che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 potrebbe determinare un aumento delle semine di soia, colza, ravizzone e girasole, aumento che renderebbe necessario adeguare i vantaggi di cui godono i produttori in virtù di detto regolamento, per quanto riguarda i pagamenti per le singole categorie di semi oleosi; che si dovrebbero istituire «superfici massime garantite» per le colture sopra citate; che, se le semine delle oleaginose summenzionate aumentassero oltre il limite delle superfici massime garantite, si dovrebbero ridurre i pagamenti compensativi; che questa riduzione dovrebbe essere tale da scoraggiare qualsiasi aumento delle semine oltre il limite delle superfici; che la coltivazione dei semi di girasole da tavola dovrebbe essere esclusa dal beneficio del regime di sostegno in oggetto, a partire dalle semine per il raccolto 1994,

⁽¹⁾ GU n. L 147 del 18. 6. 1993, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 19.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1765/92 è così modificato:

1. All'articolo 5, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:

«e) a partire dalla campagna 1994/1995, vengono istituite superfici massime garantite (SMG) per quanto riguarda i pagamenti per le singole categorie di semi oleosi. Le SMG hanno le stesse dimensioni delle zone elencate nell'allegato IV, ridotte della percentuale di seminativi a riposo soggetti a rotazione fissata per quella campagna, oppure ridotte di un'aliquota del 10 % se la suddetta percentuale è inferiore al 10 %. Qualora il limite delle SMG venga superato, la Commissione riduce gli importi regionali definitivi di riferimento per i semi oleosi conformemente al disposto delle lettere f) e g);

f) qualora la superficie di oleaginose già accertata in possesso dei requisiti per il beneficio dei pagamenti compensativi oltrepassi in una qualsiasi campagna le SMG, la Commissione provvede per quella campagna a ridurre dell'1 % per ogni unità percentuale di cui la SMG in causa risulti superata, i corrispondenti importi regionali definitivi di riferimento. A decorrere dalla campagna 1994/1995, se la SMG verrà superata di una percentuale superiore a un determinato limite, si applicheranno disposizioni speciali. Se questo limite non verrà oltrepassato, la riduzione degli importi regionali definitivi di riferimento sarà uniforme in tutti gli Stati membri; in caso viceversa di superamento di detto limite, si applicheranno adeguate riduzioni supplementari negli Stati membri in cui risulti oltrepassato il livello medio delle semine per i raccolti 1989, 1990 e 1991, ridotto della percentuale specificata alla lettera e). La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, l'entità e la ripartizione delle adeguate riduzioni supplementari da applicare e provvede, in particolare, a che la riduzione media ponderata per la Comunità nel suo complesso sia pari alla percentuale di cui la SMG risulta superata;

g) per le campagne 1994/1995, 1995/1996 e 1996/1997, il limite di cui alla lettera f) è del 5 %. Entro il 31 dicembre 1996 la Commissione presenta al Consiglio un rapporto sull'applicazione di questa disposizione, accludendo, se del caso, una proposta di conferma del meccanismo per un ulteriore periodo;

h) qualora il pagamento compensativo venga diminuito secondo il disposto delle lettere f) e g), la

Commissione provvede, per la campagna successiva, a ridurre della stessa percentuale i corrispondenti importi regionali definitivi di riferimento, salvo che durante la campagna in questione non si verifichi alcun superamento dello SMG, nel qual caso la Commissione può decidere di non applicare la riduzione di cui sopra.»

2. All'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. I produttori di semi di girasole per la confetteria, seminati a scopo di una raccolta posteriore al 1° luglio 1994, sono esclusi dal sostegno previsto dal presente articolo.»

3. All'articolo 12, primo comma, è aggiunto il trattino seguente:

«— le modalità di esecuzione del Memorandum d'intesa sui semi oleaginosi, approvato con decisione 93/355/CEE (*) e segnatamente le disposizioni riguardanti la coltivazione di oleaginose su seminativi messi a riposo.

(*) GU n. L 147 del 18. 6. 1993, pag. 25.»

4. È aggiunto il seguente allegato IV:

«ALLEGATO IV

Zone da includere nel calcolo delle SMG per i semi oleosi

Stato membro/tipo di semi oleosi	1994/1995	1995/1996 e campagne successive
	Ettari	
Spagna semi di girasole	1 411 000	—
Portogallo semi di girasole	122 000	—
CE-12 altri semi oleosi	3 966 000	—
Totale	—	5 128 000»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° dicembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Programma Impact

Programma Impact per l'istituzione del mercato interno dei servizi di informazione

Invito a presentare una dichiarazione di interesse

(93/C 266/05)

Introduzione

1. Ai sensi della decisione 91/691/CEE, del Consiglio, del 12. 12. 1991, relativa al programma per l'istituzione del mercato interno dei servizi di informazione (Impact 2), la Commissione delle Comunità europee ha già dato vita, nel 1992 e nel 1993, a numerose azioni di sostegno a favore di iniziative nell'ambito dell'industria e dell'informazione. Oltre ad attività orizzontali (Osservatorio del mercato dell'informazione; Comitato consultivo giuridico, standard, addestramento e attività di sensibilizzazione), il programma ha anche assistito lo sviluppo del mercato dei servizi di informazione in due aree fondamentali, quelle dei servizi di informazione multimediali interattivi e quelle dei servizi di informazione fondati su sistemi geografici di informazione.

2. Il Programma Impact mira ora a completare questa sua prima attività di sostegno al mercato con uno sforzo teso a favorire l'informazione integrata, personalizzata in base alle esigenze di specifici utenti finali in varie località dell'Europa. Tale sforzo, designato con il nome di INFO EURO ACCESS, ha il compito di migliorare, in tutta Europa, l'accesso all'informazione e mettere in grado le imprese di ottenere le informazioni loro necessarie in modo rapido ed efficiente tramite, in particolare, le nuove possibilità di trasmissione offerte da EURO-ISDN, le comunicazioni a banda larga - di prossima installazione - ed altri canali avanzati di consegna. Col sostegno a progetti di sviluppo in settori chiave si mira ad indicare una strada economicamente valida di combinare l'informazione proveniente da fonti diverse, locali a distanza, a beneficio dei soggetti economici, e a far intravedere la possibilità di superare gli ostacoli tecnici, linguistici ed amministrativi che impediscono l'accesso all'informazione. Il Programma Impact non riguarda la ricerca e lo sviluppo tecnologico. Il suo scopo principale è quello di creare un mercato europeo per i servizi di informazione ed i progetti perseguiti saranno pertanto orientati verso applicazioni di tecnologie già disponibili.

Invito a presentare dichiarazioni di interesse

3. Al momento attuale, non è possibile invitare alla presentazione di proposte formali e complete perché l'im-

porto delle risorse destinate al Programma Impact per il 1994 non consente di finanziare nuovi progetti in tale anno. In ogni caso, nella prospettiva di un bilancio adeguato per il 1995, la Commissione chiede alle organizzazioni interessate di dichiarare ora la propria intenzione di formulare proposte in un secondo tempo. Le attuali dichiarazioni dovrebbero contenere una descrizione breve e sommaria dei progetti che si intendono perseguire mentre maggiori dettagli verranno richiesti in una data successiva, in risposta ad un bando di concorso formale.

4. Oltre a proposte di progetti, la Commissione invita anche le organizzazioni ad indicare obiettivi o aree di indagine, che, per la loro complessità non sono ancora pronte ad essere oggetto di proposte ma richiedono studi iniziali, concertazione o attività orizzontali.

5. Le dichiarazioni, ottenute in risposta a questo avviso, metteranno in grado la Commissione di pianificare l'attività di INFO EURO ACCESS alla luce degli interessi e degli orientamenti indicati dall'industria, definendo, in particolare, gli scopi e le condizioni del futuro invito a formulare proposte e garantendo l'adeguato supporto amministrativo e finanziario ai progetti stessi. Contemporaneamente, è lecito attendersi che le informazioni così ottenute saranno di ausilio alla Commissione per definire le future iniziative cui sarà opportuno dar vita per sostenere il mercato europeo dell'informazione.

Indicazione per i progetti INFO EURO ACCESS

6. Tenuto conto degli obiettivi generali sopradescritti, i progetti di sviluppo che la Commissione intende sostenere, qualora fosse disponibile un adeguato finanziamento, dovranno rispondere a determinate caratteristiche. Quelle che seguono sono considerate di particolare importanza per tutti i progetti:

— essi devono sviluppare prodotti e servizi di informazione che abbiano rilievo per gruppi significativi di utenti. Tali utenti devono essere considerati un mer-

cato aperto e non dovrebbero essere collegati in una rete chiusa. Particolare attenzione verrà data all'elaborazione di fonti di informazione di probabile interesse per l'economia europea, come, per esempio, il miglioramento della produttività commerciale ed industriale o la creazione di nuove possibilità di impiego.

- Essi devono migliorare l'accesso e l'uso dell'informazione attraverso piattaforme e modalità di presentazione innovative, nuovi strumenti come i sistemi geografici di informazione, dispositivi multimediali interattivi, interfacce avanzate ed interpreti intelligenti per superare ostacoli linguistici e d'altro tipo che impediscono la comprensione dell'informazione.
- I progetti devono dimostrare in modo convincente la validità commerciale dei futuri prodotti.
- I consorzi che promuovono progetti devono coinvolgere partner attivi provenienti da vari Stati membri e possono comprendere partecipanti di Stati dell'area economica europea. I progetti devono essere guidati da una società del settore privato. Verrà incoraggiato il coinvolgimento di imprese delle regioni meno favorite nonché il coinvolgimento in progetti di cui l'economia di tali regioni potrà beneficiare.

L'elenco fin qui esposto non è esaustivo e potranno essere adottati ulteriori più precisi orientamenti. In particolare, potrebbero essere avviati progetti con caratteristiche specifiche, come:

- provvedimenti organizzativi ed amministrativi per semplificare i meccanismi di contratto e pagamento per l'accesso a distanza all'informazione.
- Integrazione dell'informazione sotto diverse forme, come testo, immagini, video o suono, in settori in cui tali forme abbiano importanza per gli utenti nel loro ambiente di lavoro.
- La combinazione trasparente tra l'informazione memorizzata localmente e quella a distanza, attraverso, soprattutto, ISDN, banda larga, satellite o altri strumenti avanzati di trasmissione, indicando le modalità con cui l'utente finale possa integrare tale informazione nel proprio ambiente di lavoro.

Sostegno della Comunità

7. Il contributo comunitario ai progetti dipenderà dalle disponibilità di volta in volta accordate, dal numero e dalle dimensioni dei progetti da finanziare e, di regola, non sarà superiore al 50 % dei costi effettivamente sostenuti.

Procedure

8. Le risposte, che, per il momento, saranno necessariamente sommarie, dovranno pervenire da parte di organizzazioni con sede in uno Stato membro della Comunità europea o in un altro Stato dell'area economica europea (Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia). Si prega di suddividere le risposte in due pagine:

- nella prima, inserire i dati di identificazione di colui che risponde, con indirizzo, potenziali partners, caratteristiche dimensionali, paese di provenienza, costi stimati del progetto e durata del lavoro;
- nella seconda, descrivere succintamente gli obiettivi dell'azione, i beneficiari o gli utenti finali interessati, nonché i lavori da eseguire. Si prega di aggiungere alcune parole chiave massimo sei, atte a identificare l'oggetto e la tecnologia, in modo da agevolare la classificazione.

Si prega di far pervenire le risposte, all'indirizzo che segue, entro la data del 15. 1. 1994, in modo da poterne tener conto ai fini di quanto indicato al precedente paragrafo 5. Le organizzazioni che invieranno il proprio nome ed indirizzo dopo tale data, verranno ugualmente informate in merito a bandi di concorso o ad altre iniziative decise in seguito alla presente procedura.

- Commissione delle Comunità europee, Direzione generale XIII-E-2, Programma Impact, edificio Jean Monnet, ufficio C4-25A, L-2920 Lussemburgo.

Telefono: Impact central office, Lussemburgo 34 98 12 22.

Attualmente, sono anche disponibili i seguenti «numeri verdi»:

- Belgio: 078118437.
- Danimarca: 80010737.
- Francia: 05906937.
- Germania: 0130823337.
- Paesi Bassi: 060223137.
- Regno Unito: 0800899237.
- Lussemburgo: 08003337.
- Irlanda: 1800555237.

Dopo aver esaminato le risposte e tenendo conto dei fondi disponibili per il 1995, la Commissione deciderà l'area e il tipo di progetti che essa contribuirà a finanziare. Si presume di essere in grado di diramare inviti a proposte concrete verso la metà del 1994, in modo da consentire la valutazione e la negoziazione dei progetti per l'inizio del 1995. Gli inviti ad avanzare proposte saranno inviati a tutti coloro che avranno risposto al presente avviso compresi coloro che risponderanno in data successiva a quella stabilita per la chiusura.

**Bando di gara per un contratto da concludere per la realizzazione dei lavori di codificazione
della legislazione comunitaria nel settore del mercato interno**

Rettifica

(93/C 266/06)

Commissione delle Comunità europee, DG XV, mercato interno e servizi finanziari, unità A/1,
rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

Tel. (32-2) 296 02 13 e (32-2) 295 63 97. Telefax (32-2) 296 09 50.

«Gazzetta ufficiale delle Comunità europee» n. S 182 del 17. 9. 1993, pag. 80, 48593-93,
n. C 253/05 del 17. 9. 1993.

anziché: Telefax (32-2) 296 05 90.

leggi: Telefax (32-2) 296 09 50.
